

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI SEI LISTE DI ESPERTI

Articolo 1 - Finalità

1. Con il presente Avviso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, di seguito Direzione, intende istituire delle liste di esperti riferite ai differenti ambiti professionali descritti all'articolo 3, composte da soggetti altamente qualificati ed in possesso di comprovata esperienza, per lo svolgimento di attività di ricerca, studio, consulenza, collaborazione, raccolta ed elaborazione dati, attinenti alle finalità della Direzione, come previste dalla vigente disciplina regionale, ai quali conferire incarichi individuali mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 15, comma 15 e seguenti, della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 e del relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. 30 novembre 2009, n.0331/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Requisiti generali

1. Possono presentare domanda di inserimento nelle liste le sole persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, purché l'incarico da svolgere non riguardi l'esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero la tutela dell'interesse nazionale;

b) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (fatte salve le eccezioni per i titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria);

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) possedere una perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;

e) non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

f) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135;

g) di non aver avuto con la Regione rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

h) possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta.

2. Poiché la vigente normativa prevede che si possa prescindere dal possesso della citata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione con soggetti che operino nel campo dell'attività informatica o per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, nonché a supporto di attività didattica o di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessaria attinenza con la professionalità richiesta per la lista prescelta, possono presentare domanda anche soggetti in possesso del diploma di laurea triennale o del diploma di scuola media superiore che rientrino in tale condizione e, a tal fine, la specifica attinenza dell'eventuale ordine o albo cui il soggetto risulti iscritto, ovvero dell'esperienza lavorativa maturata, dovrà essere evidenziata nella relazione sintetica di cui all'articolo 6, comma 1 lettera c).

3. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

4. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

Articolo 3 - Liste per profili e requisiti professionali

1. I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di inserimento nelle seguenti liste di esperti, in relazione a ciascuno dei quali si richiede la maturazione di una specifica, significativa, documentabile ed almeno triennale esperienza professionale, come di seguito specificato:

LISTA 1 – Esperti/e di analisi e ricerche su tematiche relative al mondo del lavoro e dell'occupazione, con particolare riferimento al contesto del Friuli Venezia Giulia e dei relativi sistemi produttivi:

esperienza lavorativa maturata presso istituti di ricerca pubblici o privati, università, istituzioni bancarie, organismi di promozione economica, in tema di analisi della congiuntura del mercato del lavoro, di indagini sul campo relativamente alle trasformazioni della domanda e dell'offerta di lavoro, anche con riferimento al campo delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata sul territorio regionale, di analisi di economia del lavoro in relazione alla dinamica economica dei settori produttivi e di quella socio-economica.

LISTA 2 – Statistici esperti/e in estrazione e controllo dati, in ricerche e sondaggi con questionario nel campo del mercato del lavoro e nei settori produttivi:

esperienza lavorativa di gestione e trattamento di dati a fini statistici, con conoscenza dei sistemi di organizzazione delle informazioni amministrative utilizzati dai Centri per l'Impiego del Friuli Venezia Giulia e dall'Osservatorio mercato del lavoro (Ergon@t e banche dati ISTAT, INPS e INAIL), ovvero di esperienza maturata presso istituti di ricerca pubblici e privati, o in società specializzate di sondaggi, in particolare per quando riguarda l'individuazione dell'universo e del campione, la definizione del questionario e delle interviste, il coordinamento degli intervistatori, la predisposizione delle maschere di inserimento dati ed elaborazione degli stessi con programmi statistici adeguati nelle indagini quantitative e qualitative applicate al mercato del lavoro.

LISTA 3 – Esperti/e nei campi delle politiche per la famiglia, della prima infanzia, della promozione dell'autonomia dei giovani e della partecipazione paritaria delle donne al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, del contrasto a forme di molestie e discriminazione nell'ambiente di lavoro, del welfare aziendale e di misure e servizi volti a favorire il bilanciamento tra attività lavorativa e impegni di cura dei propri cari (minori e anziani):

esperienza lavorativa in almeno uno dei suddetti ambiti maturata presso strutture pubbliche o private; l'area di intervento può spaziare dal contesto sociologico e socio-economico a quello del mercato del lavoro, giuridico e della consulenza organizzativa.

LISTA 4 – Esperti/e di analisi e di valutazione di politiche del lavoro con riferimento al territorio del Friuli Venezia Giulia:

esperienza lavorativa maturata presso enti pubblici o privati di ricerca e progettazione in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale o presso società specializzate nel campo della valutazione e dell'assistenza tecnica alle Amministrazioni regionale e centrali che si occupano dello sviluppo del mercato del lavoro; l'attività di valutazione deve essere finalizzata a migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, a qualificare i servizi pubblici e privati per il lavoro, alla risoluzione di fenomeni di crisi.

LISTA 5 – Esperti/e nel campo della progettazione ed implementazione di sistemi organizzativi e di reti di servizi rivolti al lavoro ed alle imprese:

esperienza operativa in società od in organismi di consulenza organizzativa pubblici o privati, con compiti di analisi dell'ambiente organizzativo, del clima aziendale, dei carichi di lavoro, di progettazione e riprogettazione dell'organizzazione del lavoro, del ciclo di produzione; tale figura professionale dovrà aver operato come supporto nello sviluppo organizzativo di piccoli uffici o di uffici collegati e con il personale che vi opera, in particolare, per favorire la qualità dei servizi prestati.

LISTA 6 - Esperti di comunicazione e marketing nel campo del mercato del lavoro:

esperienza professionale in tema di comunicazione e del *marketing* maturata presso Enti o Aziende pubbliche o private o come lavoro indipendente in libera professione, con particolare riguardo alla

gestione di portali *internet*, dei *social network* e connesse attività di comunicazione pubblica e sociale, unita ad ottime capacità di comunicazione scritta e orale. In particolare, l'esperienza professionale deve riguardare uno o più dei seguenti campi: progettazione e realizzazione creativa di prodotti grafici (*depliant*, *brochure*, immagine coordinata, loghi etc.) finalizzati a campagne di comunicazione promozionale ed eventi; trattamento professionale delle immagini fotografiche e/o di ripresa ed *editing* video; gestione della comunicazione *web* e di pagine aziendali o promozionali nei principali canali dei *social network* (ad es. *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtube*, *linkedin*); redazione, gestione e realizzazione di *newsletter*, di comunicati stampa e attività di *editing* di testi; organizzazione e gestione di fiere, convegni, seminari, incontri tecnici ed eventi legati al mondo del lavoro, della formazione e dell'istruzione, delle politiche familiari.

2. Ciascuna delle suddette liste verrà suddivisa nelle seguenti categorie:

2.1 titolari di partita IVA accesa per attività connesse con la professionalità della lista cui il soggetto ha chiesto di essere iscritto;

2.2 non titolari di partita IVA, ovvero titolari di partita IVA per tipologie di attività diverse da quelle connesse alla lista cui il soggetto ha chiesto di essere iscritto.

3. Le suddette categorie saranno, a loro volta, suddivise nei seguenti profili, in funzione dell'esperienza maturata negli specifici settori:

3.1 profilo *junior*: soggetti con esperienza complessiva da 3 fino a 7 anni

3.2 profilo *senior*: soggetti con esperienza complessiva superiore a 7 anni.

4. Ai fini del computo dei periodi per l'inserimento nei profili j/s delle liste verranno presi in considerazione i periodi di lavoro subordinato maturati, i periodi di lavoro autonomo instaurati per consulenza, studio, ricerca o collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, i periodi di svolgimento di attività di ricerca, studio, consulenza o collaborazione svolti con altre tipologie di rapporto, tutti *post lauream*, non anteriori all'anno 2000 ed almeno parzialmente attinenti ai requisiti professionali della lista prescelta; dal computo rimangono esclusi i periodi di attività per docenze, tirocini e *stage* che, pertanto, non vanno inseriti nel *curriculum*; gli eventuali periodi di attività attinente svolta nell'ambito di società o studi professionali dovranno essere temporalmente specificati nel dettaglio con riferimento ai singoli committenti, pena l'esclusione dal computo dei periodi stessi; è escluso il computo di eventuali periodi lavorativi temporalmente sovrapposti, ed in questo caso, la Commissione procederà computando il periodo maggiormente favorevole al candidato in relazione al criterio dell'attinenza di cui al comma 6.

5. In caso di discordanza tra il *curriculum* e la relazione sintetica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), verrà considerato utile il dato presente nel *curriculum*.

6. L'attinenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati verrà valutata, in relazione ai contenuti della prestazione lavorativa, applicando i seguenti coefficienti:

0,25: attinenza marginale (indicativamente meno o uguale a 1/4 delle attività indicate);

0,50: attinenza parziale (indicativamente tra 1/4 e 1/2 delle attività indicate);

0,75: attinenza media (indicativamente tra 1/2 e 3/4 delle attività indicate);

1,00: attinenza piena/alta (indicativamente più di 3/4 delle attività indicate).

I suddetti coefficienti saranno utilizzati come moltiplicatori nel computo temporale dell'esperienza lavorativa del candidato.

Articolo 4 - Durata di validità delle liste e aggiornamenti

1. Le liste di esperti rimangono in vigore per tre anni a decorrere dalla data della prima approvazione.

2. Le liste stesse saranno soggette a 2 periodici aggiornamenti, in relazione ai quali le nuove domande di inserimento, ovvero di eventuale aggiornamento del *curriculum* professionale precedentemente presentato, dovranno essere presentate entro la fine del mese di marzo degli anni 2024 e 2025, all'indirizzo e con i mezzi e le modalità di cui all'articolo 7.

3. L'eventuale modifica dello *status* rispetto alla titolarità o meno di partita IVA deve essere comunicato tempestivamente e, a tal fine, l'aggiornamento delle liste viene effettuato in qualsiasi momento.

Articolo 5 – Condizioni di incompatibilità

1. Sono incompatibili con l'inserimento nelle liste di esperti:

- i dipendenti regionali o chi, a qualsiasi titolo, abbia in essere rapporti di lavoro subordinato con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; a questa categoria sono equiparati i lavoratori somministrati;
 - soggetti che rivestono cariche in organi istituzionali, associazioni di categoria, parti sociali o enti bilaterali;
 - i soggetti che svolgano incarichi o attività di consulenza e assistenza nell'ambito di progetti e iniziative all'interno di programmi comunitari che espressamente prevedano l'incompatibilità.
2. La Direzione si riserva di valutare di volta in volta, in sede di procedura selettiva per il conferimento di un incarico, eventuali casi di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ovvero di mera inopportunità, nei confronti dei soggetti che svolgano attività di lavoro e/o consulenza in Enti di formazione accreditati nella Regione Friuli Venezia Giulia o comunque per operatori che fruiscano di finanziamenti gestiti dalla Direzione.
 3. La condizione di incompatibilità si rileva al momento della proposta di conferimento dell'incarico; è consentito, pertanto, presentare la candidatura segnalando nella richiesta di iscrizione il motivo dell'incompatibilità e dichiarando, nel contempo, la disponibilità a valutare la rimozione di detta condizione, in occasione di un'eventuale proposta di incarico.
 4. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la cancellazione immediata dalla lista.

Articolo 6 – Domanda di ammissione e documenti da presentare

1. Le candidature devono essere presentate, in lingua italiana, compilando i documenti di seguito descritti, a pena di esclusione, tutti da sottoscrivere con firma digitale o in forma autografa scansionata in formato PDF unitamente ad una copia di entrambi i lati di un documento di identità in corso di validità:
 - a) domanda in forma di dichiarazione sostitutiva ex articoli 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000 di iscrizione alla lista di esperti, conforme allo schema allegato al presente Avviso;
 - b) *curriculum* professionale in formato europeo, che dovrà indicare con il massimo dettaglio possibile la quantificazione temporale dell'esperienza lavorativa maturata (date di inizio e fine dei singoli rapporti di lavoro) e l'indicazione per esteso dell'ente/datore di lavoro/committente presso cui sono state prestate le attività lavorative;
 - c) relazione sintetica, composta da un massimo di due facciate, che illustri i punti di attinenza della laurea posseduta con la specifica professionalità richiesta per l'inserimento nella lista prescelta, nonché le più significative esperienze professionali maturate; in mancanza della specializzazione universitaria o dell'iscrizione in ordini o albi professionali, la relazione sintetica dovrà illustrare efficacemente l'attinenza dell'esperienza lavorativa maturata con la specifica professionalità richiesta per l'inserimento nella lista prescelta.
2. Nella richiesta di iscrizione il candidato dovrà altresì indicare, se già disponibile, una casella di posta elettronica certificata personale (PEC) che dovrà essere utilizzata per le comunicazioni formali inerenti alle liste stesse ed alle procedure selettive per il conferimento di eventuali incarichi.
3. I partecipanti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente in seguito accertato dalla Direzione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalle liste e l'adozione altresì di ogni altra azione prevista dalla legge.

Articolo 7 – Modalità di presentazione delle candidature

1. La domanda di cui all'articolo 6, corredata degli allegati lett. b) e c), deve pervenire esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo PEC lavoro@certregione.fvg.it perentoriamente entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione FVG.
2. L'oggetto della PEC/PEO dovrà riportare la dicitura "Domanda lista esperti n.____/2023", specificando il numero della lista prescelta.
3. In caso di presentazione di candidature per più di una lista, le domande dovranno essere inviate separatamente, a pena di esclusione.
4. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi informatici causa della mancata o tardiva ricezione della domanda, nonché in caso di dispersione di qualsiasi comunicazione relativa al presente Avviso derivante da inesatta indicazione del recapito PEC/PEO da parte del

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC/PEO indicato dal candidato nella domanda.

5. Nel caso di scadenza del termine in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

6. La Direzione si riserva di accertare d'ufficio, in qualsiasi fase della procedura, i dati relativi alle dichiarazioni sostitutive rese. La rilevazione di non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dalla Direzione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, comporta l'immediata esclusione della candidatura e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta senza condizioni tutte le prescrizioni del presente Avviso.

Articolo 8 - Ammissibilità delle candidature

1. L'accertamento del possesso dei requisiti generali e professionali richiesti per l'iscrizione alle liste sarà effettuato da una Commissione interna nominata con provvedimento del Direttore centrale.

2. Ai fini del computo dei periodi per l'inserimento dei candidati nei profili previsti all'articolo 3, comma 3, la Commissione prenderà a riferimento i periodi di vigenza dei singoli contratti, escludendo sovrapposizioni temporali. A tal fine sono, altresì, valutabili i periodi di attività relativi ad eventuali dottorati di ricerca attinenti e portati a termine con il conseguimento del titolo.

3. In caso di mancanza di date precise relativamente ai periodi di attività, ai fini del computo la Commissione procederà arrotondando i periodi nel senso meno favorevole al candidato (es.: attività indicata dal 2015 al 2018 viene considerata utile dal 31/12/2015 al 1/1/2018; attività indicata "nel 2018" oppure "mese di aprile" viene considerata utile per 1 giorno).

Articolo 9 - Approvazione delle liste degli esperti.

1. L'approvazione delle liste e dei successivi aggiornamenti avviene con provvedimento del Direttore centrale pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'iscrizione alle liste è condizione obbligatoria per poter stipulare contratti di lavoro autonomo con la Direzione negli ambiti professionali descritti all'articolo 3, fatti salvi gli eventuali casi di procedura comparativa andata deserta. Non sussiste obbligo, tuttavia, per la Direzione di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alle liste medesime, né sussiste un obbligo di proposta nei confronti di tutti gli iscritti. Ognuno degli specifici incarichi verrà conferito applicando i criteri descritti all'articolo 10.

3. I candidati ammessi alle liste, qualora non l'avessero già fatto all'atto della presentazione della domanda, si obbligano ad indicare tempestivamente una casella di posta elettronica certificata personale di riferimento, che sarà utilizzata quale unico canale per le comunicazioni formali inerenti alle procedure per il conferimento di eventuali incarichi.

Articolo 10 - Conferimento degli incarichi e criteri di valutazione

1. Fatti salvi i casi di conferimento diretto di cui al comma 8, la selezione comparativa finalizzata al conferimento dei singoli incarichi viene formalizzata con decreto del Direttore centrale che, a tal fine, si avvale del supporto di una Commissione interna nominata con proprio provvedimento, il cui giudizio è insindacabile. È ammessa l'eventuale partecipazione alle riunioni, con funzioni consultive, del personale regionale competente per materia rispetto allo specifico oggetto dell'incarico da conferire.

2. Ai fini della procedura selettiva, la Commissione valuterà le seguenti tipologie di titoli, purché almeno parzialmente attinenti con l'oggetto dell'incarico da conferire e *post lauream*:

a) dottorati di ricerca conclusi;

b) master e scuole di specializzazione universitari conclusi;

c) rapporti di lavoro subordinato maturati, non anteriori all'anno 2000;

d) rapporti di lavoro autonomo instaurati per consulenza, studio, ricerca o in forma di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, non anteriori all'anno 2000;

e) pubblicazioni effettuate (sia cartacee che su *web*), su riviste scientifiche, siti o collane specializzate o istituzionali, non anteriori all'anno 2000, nel numero massimo di 10 pubblicazioni.

3. Non verranno valutati i contratti per attività di docenza, né periodi di *stage* o tirocini e, pertanto, i candidati sono invitati a non inserirli nel curriculum professionale.
4. La Commissione attribuirà ai suddetti titoli i punteggi applicando i seguenti criteri:
 - a) per i titoli di cui alla lettera a), attinenza: alta = 2 punti, media = 1,5 punti, bassa = 1 punto;
 - b) per i titoli di cui alla lettera b), attinenza: alta = 1 punto, media = 0,6 punti, bassa = 0,3 punti;
 - c) per i titoli di cui alla lettera c): 0,5 punti al mese, frazionabili;
 - d) per i titoli di cui alla lettera d): 0,5 punti al mese, frazionabili;
 - e) per i titoli di cui alla lettera e), per ciascuna pubblicazione effettuata: attinenza massima = 0,3 punti, attinenza media = 0,2 punti, attinenza bassa = 0,1 punti.
5. Ai fini del computo dei periodi relativi ai titoli di cui alle lettere c) e d) del punto 2, la Commissione prenderà a riferimento i periodi di vigenza dei singoli contratti; è escluso il computo di eventuali periodi lavorativi temporalmente sovrapposti: in questo caso la Commissione procederà computando il periodo maggiormente favorevole al candidato in relazione al criterio dell'attinenza di cui al comma 6.
6. I punteggi di cui alle lettere c) e d) del punto 2 verranno ponderati dalla Commissione in funzione del loro livello di attinenza rispetto allo specifico oggetto dell'incarico da conferire, applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori: attinenza massima = 1, attinenza alta = 0,75, attinenza media = 0,50, attinenza bassa = 0,25.
7. La Commissione, laddove ravvisi la necessità di una più puntuale valutazione delle esperienze lavorative, in aggiunta ai suddetti criteri valutativi, può utilizzare dei sub-criteri da adottare in apertura delle sedute.
8. In caso di conferimento diretto dell'incarico ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con D.P.Reg 0331/2009, il provvedimento di individuazione del collaboratore esterno viene adottato dal dirigente preposto alla struttura competente per materia.

Articolo 11 - Sede di svolgimento delle prestazioni

1. La sede di svolgimento delle attività è individuata conformemente alle necessità connesse alla realizzazione dei progetti assegnati.

Articolo 12 - Compensi

1. I compensi saranno stabiliti di volta in volta in rapporto alla durata, alla rilevanza delle prestazioni ed ai prezzi di mercato dei contratti per attività di studio, ricerca, consulenza e collaborazione normalmente praticati in ambito regionale per prestazioni di analogo contenuto ed avuto, altresì, riguardo ai parametri stabiliti dalla circolare del Ministero del lavoro n.2 del 2 febbraio 2009.
2. In nessun caso, tuttavia, il compenso potrà superare una quantificazione massima a giornata/uomo pari ad € 250,00 per il profilo *junior* ed € 350,00 per il profilo *senior*, laddove per giornata/uomo si intende un impegno lavorativo giornaliero indicativo di ore 7.30.
3. Il compenso di cui al comma 2 potrà essere integrato con la previsione nel contratto di un regime di rimborso delle spese di trasporto o di trasferta effettivamente sostenute e documentate nel dettaglio, con applicazione della vigente disciplina per i dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 13 - Adempimenti e vincoli

1. In caso di accettazione, la disponibilità alle prestazioni stabilite dall'incarico deve avvenire nei tempi contrattualmente previsti ed il soggetto, salvo eccezionali e comprovati motivi, non può interrompere il lavoro iniziato, pena l'esclusione dalla specifica lista.
2. Ai soggetti ammessi alle liste è consentito qualificarsi esternamente quali esperti della Direzione esclusivamente con riferimento agli specifici contenuti dei contratti stipulati.

Articolo 14 - Trattamento dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore, piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773710, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC privacy@certregione.fvg.it.
3. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento *in house* delle attività relative allo sviluppo e gestione del

Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di costituzione delle Liste di accreditamento e gestione delle stesse da parte della Direzione per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale da parte delle strutture direzionali richiedenti l'accesso alle predette Liste di accreditamento.

5. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo con le procedure di affidamento e di gestione dell'incarico professionale da affidare o affidato da parte dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni pubbliche richiedenti l'accesso alle predette Liste di accreditamento.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

7. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

8. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per l'espletamento della procedura di cui trattasi.

9. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

- accesso ai dati personali
- rettifica o cancellazione degli stessi
- limitazione o opposizione al loro trattamento
- portabilità dei dati.

L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 15 – Pari opportunità

1. La Direzione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Articolo 16 - Informazioni sull'Avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente al suo allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è, inoltre, reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nelle seguenti sezioni:

- Bandi e Avvisi https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/ "Avviso per l'istituzione di 6 liste di esperti”;

- <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/>

Informazioni possono, inoltre, essere richieste scrivendo all'indirizzo email lavoro@regione.fvg.it.

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, via san Francesco d'Assisi n. 37, Trieste. Il Responsabile dell'istruttoria è il titolare della Posizione organizzativa Affari amministrativi, giuridici, generali e contratti.

Allegati:

Allegato: modello richiesta di iscrizione alla lista di esperti